

Bruxelles, 29 giugno 2026
(OR. en)

11306/26
ADD 10

**Fascicolo interistituzionale:
2026/0182 (NLE)**

**POLCOM 251
COASI 121**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	29 giugno 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 340 final
Oggetto:	ALLEGATO 6 ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato economico globale tra l'Unione europea e l'Indonesia

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 340 final.

All.: COM(2026) 340 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 29.6.2026
COM(2026) 340 final

ANNEX 6

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

**relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato economico globale tra l'Unione
europea e l'Indonesia**

PROTOCOLLO
RELATIVO ALL'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA IN MATERIA
DOGANALE

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione

1. Le parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari in materia doganale, in particolare prevenendo, individuando e contrastando le operazioni contrarie a tali disposizioni legislative e regolamentari.
2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica alle rispettive autorità amministrative di ciascuna parte competenti per l'attuazione dello stesso. Tale assistenza non pregiudica le disposizioni che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale. Essa non si applica alle informazioni ottenute in virtù dei poteri esercitati su richiesta di un'autorità giudiziaria, salvo se la comunicazione di tali informazioni è autorizzata da detta autorità.
3. L'assistenza in materia di riscossione di dazi, tasse o ammende non rientra nell'ambito di applicazione del presente protocollo.

ARTICOLO 2

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si applicano le definizioni seguenti:

- a) "autorità richiedente": un'autorità amministrativa che chiede assistenza amministrativa in materia doganale in virtù del presente protocollo e che una parte ha designato come autorità competente a tal fine;
- b) "disposizioni legislative e regolamentari in materia doganale": le disposizioni legislative e regolamentari in materia doganale quali definite all'articolo 1.3;
- c) "informazioni": dati, anche non elaborati o analizzati, documenti, immagini, relazioni, comunicazioni o copie autenticate, in qualsiasi formato, incluso quello elettronico;
- d) "operazione contraria alle disposizioni legislative e regolamentari in materia doganale": qualunque violazione o tentativo di violazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia doganale;
- e) "persona": qualsiasi persona quale definita all'articolo 1.3;
- f) "dati personali": dati personali quali definiti all'articolo 10.2; e
- g) "autorità interpellata": l'autorità amministrativa cui è stato chiesto di prestare assistenza amministrativa in materia doganale in virtù del presente protocollo e che una parte ha designato come autorità competente a tal fine.

ARTICOLO 3

Assistenza su richiesta

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le fornisce tutte le informazioni pertinenti che possono permettere all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia doganale, comprese le informazioni riguardanti qualsiasi attività, anche conclusa, programmata o in corso, che costituisce o può costituire un'operazione contraria alle disposizioni legislative e regolamentari in materia doganale.
2. L'autorità interpellata comunica all'autorità richiedente che ne faccia richiesta:
 - a) se le merci esportate dal territorio di una delle parti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci; o
 - b) se le merci importate nel territorio di una delle parti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, in conformità delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, le misure necessarie per garantire la sorveglianza e fornire all'autorità richiedente informazioni in merito a:

- a) persone in merito alle quali si possa ragionevolmente ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alle disposizioni legislative e regolamentari in materia doganale;
- b) merci, in fase di trasporto o magazzinaggio, in merito alle quali si possa ragionevolmente ritenere che siano state utilizzate o siano destinate a essere utilizzate per operazioni contrarie alle disposizioni legislative e regolamentari in materia doganale;
- c) luoghi in cui sono stati o possono essere costituiti depositi di merci in modo tale da far ragionevolmente ritenere che dette merci siano state utilizzate o siano destinate a essere utilizzate per operazioni contrarie alle disposizioni legislative e regolamentari in materia doganale; e
- d) mezzi di trasporto che sono o possono essere utilizzati in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano destinati a essere utilizzati per operazioni contrarie alle disposizioni legislative e regolamentari in materia doganale.

ARTICOLO 4

Assistenza spontanea

Qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia doganale, le parti si prestano reciproca assistenza, di propria iniziativa e conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, fornendo informazioni in merito ad attività concluse, programmate o in corso che costituiscono o sembrano costituire operazioni contrarie alle disposizioni legislative e regolamentari in materia doganale e che possono interessare l'altra parte. Tali informazioni vertono in particolare sugli aspetti seguenti:

- a) persone, merci e mezzi di trasporto; e
- b) mezzi o metodi nuovi utilizzati per operazioni contrarie alle disposizioni legislative e regolamentari in materia doganale.

ARTICOLO 5

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande formulate a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto, in formato cartaceo o elettronico. Tali domande sono corredate dei documenti necessari affinché possano essere soddisfatte. In caso di urgenza, l'autorità interpellata può accettare domande formulate oralmente, ma tali domande orali devono essere confermate subito dopo dall'autorità richiedente per iscritto.

2. Le domande formulate a norma del paragrafo 1 contengono le informazioni seguenti:
- a) il nome dell'autorità richiedente e del funzionario responsabile che funge da punto di contatto per la domanda;
 - b) le informazioni o il tipo di assistenza richiesti;
 - c) l'oggetto e il motivo della domanda;
 - d) le disposizioni legislative e regolamentari e altre considerazioni di carattere giuridico;
 - e) indicazioni il più possibile precise ed esaurienti sulle persone oggetto di indagine;
 - f) una sintesi dei fatti di cui trattasi e delle indagini già svolte; e
 - g) eventuali ulteriori dettagli per consentire all'autorità interpellata di dare seguito alla domanda.
3. Le domande sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima, tenendo presente che l'inglese è sempre considerato lingua accettabile. Tale requisito non si applica ai documenti allegati alla domanda di cui al paragrafo 1.

4. Se una domanda non soddisfa i requisiti formali di cui ai paragrafi da 1 a 3, l'autorità interpellata può chiederne la rettifica o il completamento. In attesa della presentazione di una domanda corretta o completa, possono essere disposte misure cautelari.

ARTICOLO 6

Esecuzione delle domande

1. Per espletare le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nei limiti delle sue competenze e delle risorse disponibili, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo le indagini necessarie o disponendone l'esecuzione da parte dell'autorità appropriata.
2. Le domande di assistenza sono eseguite conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della parte interpellata.

ARTICOLO 7

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata trasmette per iscritto all'autorità richiedente i risultati delle indagini unitamente a documenti, copie certificate conformi o ad altro materiale di interesse. Tali informazioni possono essere trasmesse in formato elettronico.

2. I documenti originali sono trasmessi conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della parte interpellata, e solo su richiesta dell'autorità richiedente, nei casi in cui le copie certificate conformi risultassero insufficienti. L'autorità richiedente restituisce i documenti originali con la massima sollecitudine.

3. La parte interpellata, su richiesta e nel rispetto delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, fornisce all'autorità richiedente tutte le informazioni relative all'autenticità dei documenti rilasciati o autenticati da enti ufficiali all'interno del proprio territorio per corroborare una dichiarazione in dogana.

ARTICOLO 8

Presenza di funzionari di una parte nel territorio dell'altra parte

1. I funzionari debitamente autorizzati di una parte, d'intesa con l'altra parte e alle condizioni da questa stabilite, possono recarsi negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata di cui all'articolo 6, paragrafo 1, per ottenere le informazioni necessarie all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo in merito alle attività che costituiscono o possono costituire operazioni contrarie alle disposizioni legislative e regolamentari in materia doganale.

2. I funzionari debitamente autorizzati di una parte possono, d'intesa con l'altra parte e alle condizioni da questa stabilite, presenziare alle indagini condotte nel territorio della parte interpellata.

3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte sono presenti nel territorio della parte interpellata esclusivamente in veste consultiva, e durante tale periodo di presenza detti funzionari:

- a) sono in grado di comprovare la propria qualifica ufficiale in qualsiasi momento;
- b) non indossano uniformi né portano armi; e
- c) godono della stessa protezione prevista per i funzionari della parte interpellata, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di quest'ultima parte.

ARTICOLO 9

Consegna e notifica

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari ad essa applicabili, tutte le misure necessarie per consegnare documenti o per notificare le decisioni dell'autorità richiedente che rientrano nell'ambito di applicazione del presente protocollo a un destinatario residente o stabilito nel territorio dell'autorità interpellata.

2. Le domande di consegna di documenti o di notifica di decisioni di cui al paragrafo 1 sono presentate secondo le procedure applicabili nel territorio dell'autorità interpellata.

ARTICOLO 10

Scambio automatico e anticipato di informazioni

1. Le parti possono scambiarsi:
 - a) automaticamente ogni informazione contemplata dal presente protocollo; e
 - b) informazioni specifiche prima dell'arrivo di partite di merci nel territorio di una parte.
2. Ai fini dello scambio delle informazioni di cui al paragrafo 1, le parti stabiliscono intese sul tipo di informazioni che desiderano scambiarsi, sul formato e sulla frequenza di trasmissione.

ARTICOLO 11

Eccezioni all'obbligo di prestare assistenza

1. L'assistenza può essere rifiutata o essere subordinata al rispetto di talune condizioni o prescrizioni qualora una parte ritenga che l'assistenza a norma del presente protocollo:
 - a) rischi di pregiudicare la sovranità dell'Indonesia o quella di uno Stato membro cui è stato chiesto di prestare assistenza a norma del presente protocollo;

b) rischi di pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, in particolare nei casi di cui all'articolo 12, paragrafo 5; o

c) violi un segreto industriale, commerciale o professionale.

2. L'autorità interpellata può posticipare l'assistenza ai sensi del presente protocollo se ritiene che questa interferisca con un'indagine, un'azione giudiziaria o un procedimento in corso. In tal caso l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere prestata secondo le modalità o alle condizioni richieste dall'autorità interpellata.

3. L'autorità richiedente, qualora solleciti un'assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di prestare se le venisse richiesta, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere quale seguito dare a tale domanda.

4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, l'autorità interpellata comunica senza ritardo all'autorità richiedente la sua decisione e le relative motivazioni.

ARTICOLO 12

Scambio di informazioni e riservatezza

1. Le informazioni ricevute a norma del presente protocollo sono utilizzate unicamente ai fini stabiliti nel presente protocollo.

2. L'utilizzo, nell'ambito di azioni amministrative o giudiziarie promosse in relazione a operazioni contrarie alle disposizioni legislative e regolamentari in materia doganale, di informazioni ottenute in forza del presente protocollo è considerato conforme ai fini del presente protocollo. Nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi a un organo giurisdizionale, le parti possono pertanto utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente al presente protocollo. L'autorità interpellata può subordinare la comunicazione di informazioni o la concessione dell'accesso ai documenti alla condizione di essere informata di tale utilizzo.
3. La parte che intenda utilizzare informazioni ottenute a norma del presente protocollo per fini diversi da quelli previsti dallo stesso deve ottenere preventivamente il consenso scritto dell'autorità che le ha fornite. Tale uso è quindi soggetto a tutte le restrizioni imposte dall'autorità che ha fornito le informazioni.
4. Tutte le informazioni comunicate a norma del presente protocollo, indipendentemente dal formato in cui sono state comunicate, sono di natura riservata o a diffusione limitata, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in ciascuna delle parti. Tali informazioni sono coperte dall'obbligo del segreto d'ufficio e godono della protezione accordata a informazioni simili in base alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti della parte ricevente. Ciascuna parte informa l'altra parte in merito alle proprie disposizioni legislative e regolamentari applicabili al riguardo.
5. I dati personali possono essere trasferiti unicamente in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di protezione dei dati della parte che li fornisce. Ciascuna parte informa l'altra in merito alle proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di protezione dei dati e, se necessario, si adopera al meglio per concordare una protezione supplementare per i dati personali trasferiti.

ARTICOLO 13

Periti e testimoni

L'autorità interpellata può autorizzare i suoi funzionari a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione, in qualità di periti o testimoni in procedimenti giudiziari o amministrativi della parte dell'autorità richiedente riguardanti le materie disciplinate dal presente protocollo, e a produrre le informazioni e le prove che possano essere necessarie in detti procedimenti, tra cui documenti o copie certificate degli stessi. La richiesta di comparizione deve specificare l'autorità giudiziaria o amministrativa davanti alla quale il funzionario è chiamato a comparire, le questioni di cui trattasi e il titolo o la qualifica in virtù della quale il funzionario deve essere sentito.

ARTICOLO 14

Spese di assistenza

1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, ciascuna parte rinuncia a chiedere all'altra il rimborso delle spese sostenute nell'applicazione del presente protocollo.
2. Le spese e le indennità corrisposte a periti, testimoni, interpreti e traduttori che non siano dipendenti pubblici sono a carico, se del caso, della parte dell'autorità richiedente.

3. Se l'esecuzione della domanda comporta spese straordinarie, le parti stabiliscono con quali modalità e a quali condizioni dovrà essere eseguita la domanda e in che modo saranno sostenuti tali costi.

ARTICOLO 15

Attuazione

1. L'attuazione del presente protocollo è affidata, da un lato, alle autorità doganali dell'Indonesia e, dall'altro, ai servizi competenti della Commissione europea e alle autorità doganali degli Stati membri, a seconda dei casi. Essi decidono in merito a tutte le misure e modalità pratiche necessarie per l'attuazione del presente protocollo, tenendo conto delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari applicabili, segnatamente in materia di protezione dei dati personali.

2. Ciascuna parte tiene informata l'altra parte in merito alle misure di attuazione che ha adottato in conformità del presente protocollo, in particolare per quanto riguarda i servizi e i funzionari debitamente autorizzati designati competenti per l'invio e il ricevimento delle comunicazioni previste dal presente protocollo.

3. Nell'Unione il presente protocollo non pregiudica la comunicazione di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito dello stesso tra i servizi competenti della Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri.

ARTICOLO 16

Altri accordi

Il presente protocollo prevale su qualsiasi accordo bilaterale di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale concluso, o che potrebbe essere concluso, tra uno Stato membro e l'Indonesia, qualora le disposizioni di tali accordi bilaterali siano incompatibili con il presente protocollo.

ARTICOLO 17

Consultazioni, intese e modifiche

1. Il presente articolo integra e precisa ulteriormente l'articolo 24.4.
2. Fatti salvi i capi 2 (Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci), 21 (Meccanismo di dialogo bilaterale) e 22 (Risoluzione delle controversie), le parti si consultano in sede di comitato per gli scambi di merci, le questioni doganali e le questioni sanitarie e fitosanitarie nella sua formazione specifica per i capi 3 (Regole di origine e procedure di origine), 4 (Dogane e agevolazione degli scambi) e 12 (Proprietà intellettuale) per le questioni relative all'applicazione alla frontiera (in appresso "comitato" ai fini del presente protocollo); tali consultazioni hanno per oggetto e scopo la risoluzione di eventuali questioni concernenti l'interpretazione e l'attuazione del presente protocollo.

3. Il comitato può stabilire intese relative al presente protocollo:
- a) a norma dell'articolo 10, paragrafo 2; o
 - b) in relazione a settori o questioni specifiche, conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari delle parti, al fine di rafforzare l'assistenza amministrativa reciproca nell'ambito del presente protocollo.
4. Il comitato per il commercio può adottare una decisione a norma dell'articolo 24.2 per modificare il presente protocollo conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari delle parti.

PROTOCOLLO
SUL RAFFORZAMENTO DEL POTENZIALE DEL PRESENTE ACCORDO
PER PROMUOVERE IL COMMERCIO DI OLIO DI PALMA SOSTENIBILE

ARTICOLO 1

Considerazioni generali

Le parti concordano il presente protocollo alla luce delle considerazioni generali seguenti:

- a) l'importanza dell'olio di palma nelle loro relazioni commerciali bilaterali;
- b) le opportunità offerte dal presente accordo per agevolare il commercio bilaterale di olio di palma e dei prodotti da esso derivati e per promuoverne la sostenibilità, anche attraverso lo smantellamento tariffario, nonché tramite norme per una sana governance ambientale e sociale del settore dell'olio di palma e la promozione di prassi commerciali responsabili lungo tutta la catena del valore dell'olio di palma;
- c) il contributo positivo che la produzione di olio di palma può apportare alla crescita e allo sviluppo nei paesi produttori, in particolare per i piccoli agricoltori, le piccole e medie imprese e altri gruppi vulnerabili, nonché i rischi ambientali e sociali che possono essere associati alla produzione di olio di palma;

- d) la necessità di continuare a rafforzare tale contributo positivo e ad affrontare detti rischi elaborando e attuando misure interne efficaci e promuovendo attività di cooperazione congiunte, al fine di massimizzare i benefici economici, ambientali e sociali della crescita sostenibile;
- e) l'obiettivo comune di basarsi sui rispettivi sforzi intrapresi per migliorare la sostenibilità dell'olio di palma, anche affrontando la deforestazione e la gestione delle torbiere, sostenendo la conservazione della biodiversità, promuovendo i diritti dei lavoratori, migliorando la trasparenza e il coinvolgimento dei portatori di interessi in modo da rispettare gli interessi di tutti i soggetti coinvolti;
- f) gli sforzi in corso per la progettazione, l'attuazione e la diffusione di sistemi di garanzia della sostenibilità, compreso il sistema indonesiano per la sostenibilità dell'olio di palma (in appresso: "ISPO") e l'obiettivo dell'Indonesia di applicare tale sistema alla totalità della sua produzione interna di olio di palma;
- g) l'importanza di sostenere gli sforzi dei piccoli agricoltori, delle piccole e medie imprese e di altre persone in situazioni di vulnerabilità, nonché di rafforzare la loro capacità di partecipare alle catene di approvvigionamento dell'olio di palma sostenibile, anche attraverso la cooperazione economica e lo sviluppo delle capacità;
- h) l'importanza di perseguire un'innovazione continua nelle prassi volte a migliorare la sostenibilità della produzione di olio di palma e di promuovere la condivisione delle conoscenze e la cooperazione tecnica al riguardo; e

ribadendo i rispettivi impegni assunti nell'ambito degli strumenti internazionali pertinenti, tra cui la convenzione sulla diversità biologica, l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

ARTICOLO 2

Obiettivi e ambito di applicazione

Il presente protocollo mira a:

- a) massimizzare le opportunità create dal presente accordo per migliorare gli scambi tra le parti di olio di palma sostenibile e dei prodotti da esso derivati, in particolare per quanto riguarda il trattamento tariffario preferenziale di cui al capo 2 (Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci), la liberalizzazione degli investimenti tra le parti di cui al capo 8 (Liberalizzazione degli investimenti e degli scambi di servizi) e gli impegni a favore della sostenibilità di cui al capo 15 (Commercio e crescita e sviluppo sostenibili);
- b) agevolare il rispetto, da parte degli operatori, delle prescrizioni regolamentari delle parti in materia di sostenibilità attinenti al commercio, quali, se del caso, criteri rilevanti per l'olio di palma e i prodotti da esso derivati;
- c) promuovere condizioni di parità e condizioni di mercato concorrenziali basate sui principi di apertura, non discriminazione e trasparenza, nel rispetto dei diritti e degli obblighi delle parti in forza del presente accordo, dell'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio e di altri accordi internazionali;

- d) intensificare le attività di cooperazione tra le parti volte a rafforzare la produzione sostenibile lungo l'intera catena di approvvigionamento dell'olio di palma, a migliorare la comprensione dei rispettivi requisiti di sostenibilità attinenti al commercio e ad agevolarne l'attuazione al fine di promuovere il commercio di olio di palma sostenibile tra le parti e sostenere l'attuazione degli impegni orizzontali in materia di sviluppo sostenibile di cui al capo 15 (Commercio e crescita e sviluppo sostenibili); e
- e) far progredire il dialogo tra le parti sulle rispettive prescrizioni rilevanti per il commercio e gli investimenti, per la sostenibilità del settore dell'olio di palma e per l'immissione sui rispettivi mercati dell'olio di palma e dei prodotti da esso derivati.

ARTICOLO 3

Sistemi di garanzia della sostenibilità

1. Le parti riconoscono che i sistemi di garanzia della sostenibilità, compresi quelli volontari, possono essere utili per sostenere gli sforzi in materia di sostenibilità compiuti dagli operatori economici che immettono olio di palma sui loro mercati in relazione alla gestione delle loro catene di approvvigionamento e per agevolare il rispetto, da parte degli operatori, delle pertinenti prescrizioni regolamentari in materia di sostenibilità attinenti al commercio.

2. In considerazione del paragrafo 1, le parti si adoperano per migliorare le conoscenze e la comprensione reciproca dei rispettivi strumenti e delle rispettive prassi in materia di sostenibilità e tracciabilità rilevanti per il settore dell'olio di palma. In tale contesto, le parti riconoscono l'importanza di promuovere sistemi di garanzia della sostenibilità che:

- a) forniscano criteri trasparenti, fattuali e non fuorvianti che possono facilitare il rispetto, da parte degli operatori, delle pertinenti prescrizioni regolamentari in materia di sostenibilità attinenti al commercio;
- b) si basino su elementi di prova e dati oggettivi e verificabili; e
- c) garantiscano l'imparzialità, la credibilità, l'indipendenza e la responsabilità attraverso un solido sistema di governance, meccanismi di garanzia della qualità e attività di monitoraggio e verifica con un approccio multipartecipativo.

3. Ciascuna parte si adopera per fornire orientamenti ai portatori di interessi, compresi i piccoli agricoltori e le piccole e medie imprese, e per promuovere attività quali azioni di sensibilizzazione e informazione o campagne di educazione pubblica in relazione ai sistemi di garanzia della sostenibilità e ad altre prassi in materia di sostenibilità e tracciabilità rilevanti per il settore dell'olio di palma di cui al paragrafo 2.

4. Le parti riconoscono:

- a) l'importanza di un'attuazione efficace delle rispettive misure di sostenibilità attinenti al commercio rilevanti per i prodotti a base di olio di palma;

- b) che il rispetto, da parte degli operatori, delle rispettive prescrizioni regolamentari applicabili in materia di sostenibilità attinenti al commercio costituisce una condizione necessaria ai fini dell'immissione sui rispettivi mercati di prodotti a base di olio di palma; e
- c) l'importanza di sostenere il rispetto di tali prescrizioni, anche attraverso il dialogo, l'assistenza tecnica e lo sviluppo delle capacità, al fine di consentire ai rispettivi operatori economici di trarre beneficio dalle opportunità di accesso al mercato fornite dal presente accordo.

5. Le parti riconoscono il ruolo che il sistema ISPO e altri sistemi di garanzia della sostenibilità possono svolgere nell'agevolare il rispetto, da parte degli operatori, delle prescrizioni regolamentari in materia di sostenibilità attinenti al commercio rilevanti per i prodotti a base di olio di palma, se le disposizioni legislative e regolamentari delle parti consentono il ricorso a tali sistemi.

6. Nell'ambito delle attività di cooperazione di cui all'articolo 4.4, le parti si adoperano per sviluppare iniziative volte a promuovere il contributo dell'ISPO e di altri sistemi di garanzia della sostenibilità a favore della sostenibilità della produzione lungo l'intera catena di approvvigionamento dell'olio di palma e del rafforzamento degli scambi tra le parti di prodotti a base di olio di palma sostenibile. Fra tali iniziative possono figurare attività volte a migliorare il contributo offerto dai sistemi di garanzia della sostenibilità per agevolare il rispetto, da parte degli operatori, delle prescrizioni regolamentari in materia di sostenibilità attinenti al commercio, anche al fine di promuovere il miglioramento della capacità del sistema ISPO di agevolare il rispetto, da parte degli operatori, delle prescrizioni regolamentari dell'Unione in materia di sostenibilità attinenti al commercio, anche nell'ottica di esaminare modalità pratiche, tra cui prescrizioni relative a un possibile riconoscimento futuro conformemente alle prescrizioni regolamentari dell'Unione in materia di sostenibilità attinenti al commercio.

7. Le parti collaborano per rafforzare la cooperazione sulle questioni contemplate dal presente articolo a livello bilaterale, regionale e nei consessi internazionali, a seconda dei casi, anche mediante lo scambio di informazioni, migliori prassi e iniziative di sensibilizzazione. Tale cooperazione può comprendere la partecipazione allo sviluppo di orientamenti o sistemi di garanzia della sostenibilità a livello internazionale rilevanti per il settore dell'olio di palma.

ARTICOLO 4

Agevolazione del rispetto, da parte degli operatori, delle prescrizioni regolamentari in materia di sostenibilità attinenti al commercio

1. Le parti riconoscono l'importanza di iniziative volte ad agevolare il commercio di prodotti a base di olio di palma sostenibile. Le parti si adoperano al fine di agevolare il rispetto, da parte degli operatori economici, delle rispettive prescrizioni regolamentari in materia di sostenibilità attinenti al commercio, al fine di sostenere il commercio di prodotti a base di olio di palma sostenibile tra loro.
2. Le parti riconoscono che le azioni intraprese per attuare gli impegni assunti a norma del presente protocollo e del capo 15 (Commercio e crescita e sviluppo sostenibili) possono contribuire al rispetto delle loro prescrizioni regolamentari in materia di sostenibilità attinenti al commercio.
3. Nell'attuare le prescrizioni regolamentari in materia di sostenibilità attinenti al commercio, ciascuna parte tiene conto delle informazioni scientifiche e tecniche disponibili conformemente all'articolo 15.16 e, nel rispetto delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, tiene debitamente conto delle informazioni che le parti si sono scambiate nel contesto del presente accordo, nonché delle azioni intraprese per attuare gli impegni di cui al capo 15 (Commercio e crescita e sviluppo sostenibili) rilevanti ai fini dell'attuazione delle proprie prescrizioni regolamentari in materia di sostenibilità attinenti al commercio.

4. Le parti collaborano per rafforzare la cooperazione ai fini dell'attuazione del presente articolo, tra l'altro attraverso lo scambio di informazioni e dati, la condivisione delle migliori prassi e iniziative di sensibilizzazione. In particolare, le parti mettono in atto strategie, cercano di mobilitare risorse e possono sviluppare iniziative di cooperazione congiunte al fine di agevolare il rispetto, da parte degli operatori economici dell'altra parte, compresi i piccoli agricoltori e le piccole e medie imprese, delle prescrizioni regolamentari di ciascuna parte in materia di sostenibilità attinenti al commercio e rilevanti per l'olio di palma, ove opportuno. In linea con le disposizioni legislative e regolamentari delle parti, tale cooperazione può contemplare attività volte a rafforzare il sistema ISPO, anche alla luce delle prescrizioni e dei criteri previsti dalle misure dell'Unione.

ARTICOLO 5

Trasparenza

1. Conformemente ai capi 19 (Buone prassi regolamentari) e 20 (Trasparenza), ciascuna parte rende pubbliche tutte le proprie disposizioni legislative e regolamentari, tutti i propri orientamenti e tutte le informazioni rilevanti per il settore dell'olio di palma e promuove la sensibilizzazione a tale riguardo tra i portatori di interessi, compresi i piccoli agricoltori e le piccole e medie imprese, in particolare per quanto riguarda le prescrizioni in materia di tracciabilità e dovere di diligenza.
2. Ciascuna parte tiene in debita considerazione le informazioni ricevute dalle persone interessate su questioni relative all'attuazione del presente protocollo, e può coinvolgere i portatori di interessi in ulteriori attività rilevanti.

ARTICOLO 6

Cooperazione tra le parti nel settore dell'olio di palma

1. Le parti intraprendono, se del caso, iniziative di cooperazione rilevanti per l'agevolazione del commercio di olio di palma sostenibile nei settori di reciproco interesse, secondo le forme e le procedure di cui agli articoli 17.1, 17.4 e 17.6, anche garantendo il coinvolgimento costante di tutti i portatori di interessi, tra cui i piccoli agricoltori e le piccole e medie imprese, e individuando le esigenze di sviluppo delle capacità. Tale cooperazione e sostegno possono riguardare, tra l'altro:

- a) aspetti relativi alla legalità della produzione di olio di palma;
- b) aspetti relativi alla tracciabilità delle catene di approvvigionamento dell'olio di palma, tra cui la raccolta di dati, l'accesso a sistemi di informazione, la gestione dei dati e il monitoraggio della deforestazione mediante immagini satellitari;
- c) aspetti relativi al miglioramento della comprensione delle misure delle parti rilevanti per il settore dell'olio di palma, e del loro impatto sul commercio e sugli investimenti;
- d) misure volte ad agevolare il rispetto, da parte dei portatori di interessi, delle prescrizioni applicabili in materia di dovere di diligenza nel settore dell'olio di palma, comprese l'individuazione dei rischi e l'attuazione di misure di attenuazione dei rischi;

- e) azioni volte a promuovere il settore dell'olio di palma sostenibile in Indonesia, tra cui il potenziamento delle soluzioni agroecologiche, l'individuazione di incentivi a favore della produzione sostenibile, il supporto agli investimenti nell'olio di palma sostenibile e la promozione della trasformazione locale; e
 - f) qualsiasi altra attività di cooperazione che possa includere l'individuazione congiunta di informazioni e dati di interesse, la promozione del dialogo tecnico e di scambi trasparenti e le attività volte ad affrontare le prassi o le campagne ingannevoli.
2. Le parti possono cooperare per far rispettare le rispettive disposizioni legislative e regolamentari applicabili al settore dell'olio di palma e scoraggiarne l'elusione al fine di agevolare il commercio di olio di palma sostenibile tra loro.

ARTICOLO 7

Accordi di carattere istituzionale

1. Le parti discutono e riesaminano periodicamente l'attuazione del presente protocollo, anche in relazione alle specifiche iniziative intraprese a norma dello stesso, in occasione delle riunioni periodiche del comitato per il commercio e la crescita sostenibile nella sua formazione specifica per il capo 15 (Commercio e crescita e sviluppo sostenibili) e il protocollo sul rafforzamento del potenziale del presente accordo per promuovere il commercio di olio di palma sostenibile, o convocando, su richiesta di una delle parti, una riunione specifica al livello appropriato.

2. Le parti incoraggiano il coinvolgimento dei portatori di interessi dell'Unione e dell'Indonesia nell'attuazione del presente protocollo, compresi i partecipanti ai gruppi consultivi interni e al forum della società civile di cui all'articolo 24.7 e all'articolo 24.2, paragrafo 3, e altri portatori di interessi attivi nel settore dell'olio di palma.

3. Le parti si avvalgono del dialogo istituito a norma del capo 21 (Meccanismo di dialogo bilaterale) per scambiarsi tempestivamente informazioni, discutere e cooperare in relazione allo sviluppo e all'applicazione di misure riguardanti le materie contemplate dal presente protocollo.